


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda il risarcimento, posto a carico della parte qui ricorrente, del danno indiretto subito dall'Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di Agrigento in base a sentenza di condanna pronunciata dal Giudice del Lavoro di Agrigento e delle parcelle pagate al legale che aveva assistito l'Azienda in quel giudizio.

La sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei Conti condannava il Fazio e in appello la decisione era sostanzialmente confermata anche  se parzialmente riformata. Il ricorso per revocazione avverso tale sentenza era respinto e in questa sede il ricorrente impugna sia la sentenza d'appello sia la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta sulla base di due motivi – “violazione dei principi attinenti la giurisdizione, ex art. 111 Costituzione e art. 360 e 362 c.p.c., nonché degli artt. 60 D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 D.Lgs. n. 502 del 1992” (primo motivo) e “violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, 360 n. 1 e 362 c.p.c., 2909 c.c.” (secondo motivo) – che il giudice contabile abbia pronunciato su una fattispecie di danno erariale indiretto recependone la qualificazione e la quantificazione dal giudicato emergente da una sentenza del giudice ordinario pur trattando una materia espressamente devoluta alla giurisdizione amministrativa.

2. Il ricorso è inammissibile per mancata formulazione di adeguati quesiti di diritto.

2.1. Infatti ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al



Capo I. Secondo l'art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall'art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall'art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2.2. Poiché si tratta di un ricorso fondato sulla violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario che nel quesito «risulti individuata la discrasia tra la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata, che deve essere enunciato, non essendo sufficiente che il ricorrente si limiti a prospettare genericamente la violazione dei limiti esterni della giurisdizione» (Cass. S.U. n. 3519 del 2008).

Nel caso di specie, manca la formulazione di un vero e proprio quesito di diritto, che concluda (anche con la necessaria evidenza grafica) il motivo di ricorso e la “richiesta” di pronuncia da parte della Corte che si trova collocata nella parte finale di ciascun motivo di ricorso, appare formulata genericamente e senza che nemmeno si faccia esplicito riferimento al problema di una (supposta) violazione dei limiti esterni della giurisdizione, nel controllo dei quali si esaurisce la possibilità di sindacato della Corte di Cassazione su una sentenza emessa dalla Corte dei Conti.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 luglio 2008.

Il Presidente

Dott. Raffaele Corona

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

RS

Il Cancelliere
15 LUG. 2008
Giovanni Giambattista